

## Un ripasso sugli oneri deducibili e detraibili in UNICO 2015

di **Giovanna Greco**

Pubblicato il 19 maggio 2015

siamo in piena stagione di dichiarazioni (Unico o 730): ecco un utile ripasso dei principali oneri deducibili e detraibili alla luce di tutte le novità legislative e di prassi

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare Ministeriale n. 17 del 2015, ha fornito notevoli chiarimenti su varie questioni in materia di Irpef e in modo particolare per le detrazioni, e deduzioni redditi di lavoro dipendente ed imposte indirette.

### **Spese sanitarie**

Per la detrazione Irpef del 19% delle spese sanitarie, in riferimento al contenuto delle relative fatture, l'Agenzia precisa che, dal documento si evinca **in modo univoco la natura "sanitaria" della prestazione** resa in modo tale da **escludere quelle relative a cure meramente estetiche** o, comunque, di carattere non sanitario. Per quanto riguarda le spese odontoiatriche **ai fini della detrazione** si ritiene sufficiente l'indicazione di **"ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche"**. Ai **fini Iva** questa indicazione è considerata **troppo generica** in quanto non considera la natura e le qualità delle prestazioni rese" (art. 21 Dpr 633/72).

Per la **detraibilità** delle spese dei paramedici l'Agenzia **ribadisce** quanto già chiarito dalla precedente CM 19/2012 e cioè che sono detraibili ai fini IRPEF al 19% le prestazioni: effettuate dal personale cd. **"paramedico anche in assenza di**

### **prescrizione medica.**

In merito ai **fisioterapisti** ai fini della detrazione, la fattura emessa deve contenere - l'indicazione delle prestazioni rese - e dovrà espressamente indicare che il diploma (se di soli 3 anni) è stato conseguito entro il 17/03/1999. Tra il personale paramedico non rientrano i chiropratici, i naturopati, i kinesiologi, e discipline analoghe, per le quali la detrazione è subordinata alla qualifica di "medico" del prestatore. Al contrario risultano assimilate le prestazioni degli psicologi.

### **Spese trasporto disabili**

Le spese di trasporto rese a soggetti disabili sono, in generale, considerate spese sanitarie detraibili (art. 15 c. 1 lett. c), TUIR). A tal fine non rileva il fatto che il trasporto venga effettuato da una ONLUS e la spesa rimane dunque detraibile, essendo sufficiente che la ONLUS rilasci regolare fattura. L'Agenzia ritiene, tuttavia, necessario valutare attentamente la documentazione, al fine di verificare il rapporto tra il disabile e la ONLUS

### **Spese per crioconservazione degli ovociti**

Nella CM 17/2015 l'Agenzia ha ritenuto **detraibile** la spesa sostenuta per la **crioconservazione degli ovociti** effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione assistita a condizione che avvenga nelle strutture autorizzate, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'ISS.

Per poter fruire della detrazione, dalla fattura deve risultare la **qualifica** della struttura e la **descrizione della prestazione resa**.

### **Spese istruzione e spese frequenza**

In relazione agli Istituti Tecnici Superiori, l’Agenzia chiarisce l’ambito di applicazione della detrazione di alcune spese. Per le spese di frequenza la detrazione del 19% della spesa **opera** anche in caso di spese sostenute per la **frequenza degli Istituti Tecnici Superiori**.

### **Canoni di locazione**

La detrazione di cui all’art. 15 c. 1 lett.i -sexies) TUIR **non spetta** per canoni di locazione stipulati da studenti “fuori sede” considerata la **natura non universitaria** degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

### **RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

In materia di detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia conferma le precedenti posizioni e chiarisce alcuni aspetti innovativi. Non è necessario che **l’ordinante del bonifico** coincida con quello in esso indicato quale **beneficiario della detrazione**, quest’ultima è subordinata al solo soddisfacimento di tutti gli altri requisiti (in particolare, non è necessaria alcuna attestazione sul documento di spesa).

### **Più lavori sulla stessa unità immobiliare**

L’Agenzia ribadisce che (CM 9/2002e 15/2003) in presenza di immobile oggetto di più interventi di recupero edilizio nel corso del tempo la detrazione **spetta per ciascuna autonoma tipologia di lavori** posta in essere. Nel caso di **mera prosecuzione di lavori**: già avviati in precedenza la detrazione spetta una sola

volta, nel limite di € 96.000. A tal fine la norma **non prevede** che debba trascorrere un **periodo di tempo minimo** tra i diversi interventi di recupero per poter beneficiare nuovamente della detrazione. Inoltre, la verifica della “**novità**” dei nuovi lavori va effettuata sulla scorta sia di **elementi oggettivi** sia in base agli adempimenti amministrativi poste in essere (relative non solo ad autonome denunce di inizio attività, di collaudo delle opere o di dichiarazione di fine lavori, ma anche a possibili certificazioni obbligatorie per legge in ragione del tipo di lavoro svolto).

### **Bonus mobili e successioni**

Per la detrazione acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad unità immobiliari oggetto di lavori di ripristino del patrimonio edilizio (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.) non si applica il principio previsto dall’art. 16-bis c. 8 del Tuir **sulla trasferibilità agli eredi del diritto ad usufruire della detrazione** non “utilizzata” dal de cuius. **la detrazione residua**, pertanto, è **persa**, non trasferendosi agli eredi.

**Alloggio anche per i figli** ove tali contributi riguardino l’immobile a disposizione anche dei figli, oltre che della moglie, la deducibilità è **limitata al 50% delle spese** sostenute (art. 3 DPR 42/88).

La deduzione di tali somme da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), TUIR. La documentazione è costituita, oltre che dal provvedimento del giudice e dal contratto d’affitto, dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali e dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

### **Spese per adozioni**

Le spese sostenute dai genitori adottivi per **l'adozione internazionale di minori stranieri sono deducibili** (al 50%) nella misura sostenuta da ciascun genitore, come certificato dall'ente autorizzato, cui è stato conferito il mandato per l'espletamento della procedura. Se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore, in quanto l'altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%.

### **Erogazioni liberali per ONLUS**

La **deducibilità delle erogazioni liberali** alle ONLUS nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di **70.000 euro annui** (art. 14 DL 35/2005) **impedisce di fruire** sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte della deduzione/detraazione di cui agli artt. 10, comma 1, lett. g) e 15, comma 1.1, del TUIR.

### **Detrazione per altri familiari a carico**

Secondo l'art. 12 Tuir, ai fini della **detrazione per familiari a carico in presenza di un familiare** da considerare "a carico" (in quanto possessore di un reddito complessivo non superiore a €. 2.840,51) la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare "a carico" ossia, nell'ordine: - coniuge (lett. a. e b.) - figlio (lett. c.) - altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti del giudice (lett. d.).

In presenza di un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, laddove la madre e 1 figlio hanno redditi superiori alla soglia di euro 2.840,51 il padre e l'altro figlio sono "a carico" ai fini della detrazione questi ultimi: per la madre rientrano nelle lettere a. e b. (coniuge) e c. (figli) mentre per il figlio nella lettera d. (altri familiari). La madre, quindi, può fruire delle detrazioni per il coniuge e per i figli, con precedenza rispetto al figlio per il quale gli stessi rientrano tra gli altri familiari. Le

detrazioni spetterebbero al figlio nel caso in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, e quindi fosse anch'essa da considerare altro familiare a carico del figlio. (RM 461/2008).

### **Detraibilità interessi di mutuo**

In merito alla detrazione del 19% degli **interessi passivi sui mutui** ipotecari stipulati per l'acquisto immobile da adibire ad "abitazione principale", l'Agenzia precisa che **non si perde il diritto alla detrazione** laddove il contribuente si sia **dovuto trasferire all'estero** per motivi di lavoro **a patto che** siano state rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 15, co. 1, lett. b) TUIR ai fini della fruizione della detrazione degli interessi passivi di mutuo, con particolare riferimento al trasferimento della dimora abituale in tale immobile entro un anno dall'acquisto - permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza.

### **Spese riparazione autovetture disabili**

Con il quesito sottoposto alle Entrate si chiede di sapere quale sia l'aliquota IVA applicabile alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili e ai pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni se per le predette spese di riparazione sia possibile fruire della detrazione IRPEF. In merito, viene rispettivamente precisato che ai fini **IVA** le riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili, nonché le cessioni dei pezzi di ricambio necessari per dette riparazioni sono soggette ad Iva 4%. Mentre, ai fini **IRPEF** Sono detraibili, oltre alle spese di acquisto dell'autovettura, anche quelle relative alle riparazioni che non rientrano nella manutenzione ordinaria, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso. Le suddette spese

concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.

### **Riacquisto prima casa e credito imposta**

L'Agenzia fornisce infine chiarimenti in merito **all'utilizzo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa** a favore dei contribuenti che (art. 7 L. 448/98) entro 1 anno dalla vendita dell'immobile, acquistato con i benefici "prima casa" acquistano un'altra casa di abitazione, per la quale ricorrono le condizioni di cui alla II bis dell'art. 1 Tar. parte I all. al TUR.

Il credito di imposta così determinato può **essere utilizzato in diminuzione dall'imposta** di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, ovvero, può essere utilizzato:

**a) per l'intero importo**, in diminuzione dalle imposte di registro, ipo-catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;

**b) in diminuzione dell'IRPEF** dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell'anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;

**c) in compensazione delle somme dovute tramite il modello F24.**

La mancanza di precisazioni in merito all'eventuale utilizzo dell'"intero importo" in caso di compensazione con l'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto ha fatto sorgere la domanda sulla sorte dell'eventuale eccedenza in caso di utilizzo "solo parziale". In merito, l'Agenzia precisa e chiarisce che se il credito di imposta è stato utilizzato solo **parzialmente** per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente alternativamente in diminuzione dall'IRPEF ovvero

in compensazione.

Hai dubbi sulla compilazione del 730?

**Abbiamo a disposizione un ebook di 940 pagine!**

18 maggio 2015

Giovanna Greco

